



# **COMUNE DI NOVOLI**

*Provincia di Lecce*

## **UFFICIO TRIBUTI**

TEL: 0832/711371- MAIL: [ufficiotributi@comune.novoli.le.it](mailto:ufficiotributi@comune.novoli.le.it)

### **INFORMATIVA IMU 2021**

Dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), è introdotta una riduzione pari al 50% dell'imposta municipale unica (IMU) per i pensionati residenti all'estero e iscritti all'AIRE (titolari di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con l'Italia). La riduzione potrà riguardare un solo immobile destinato ad uso abitativo, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto. La stessa è concessa a condizione che l'unità immobiliare posseduta non venga concessa in locazione o comodato d'uso.

Coloro che non possono pagare con F24, possono effettuare il versamento dell'imposta con Bonifico Bancario. Le coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste al Comune di Novoli, presso l'Ufficio Tributi.

Sono **esentati dal pagamento** della prima rata (acconto 2021):

- stabilimenti balneari, termali;
- agriturismi;
- alberghi;
- ostelli della gioventù;
- affittacamere;
- bed&breakfast;
- residence;
- campeggi;
- capannoni usati per allestimenti fieristici;
- discoteche;
- sale da ballo.

Per queste strutture e per quelle ricettive resta valido il requisito per cui soggetto passivo d'imposta e gestore dell'attività devono coincidere.

Sulla Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la conversione in legge con modificazioni del Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Una delle modifiche introdotte in fase di conversione in legge prevede che per l'anno 2021 non sia dovuta la prima rata IMU, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall'articolo 1 del DL Sostegni ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto (perdita del 30% del fatturato 2020). Il proprietario dell'immobile deve essere anche il gestore dell'attività e l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Anche per l'anno d'imposta 2021 trova applicazione l'abbattimento IMU del 50% per la casa ceduta in comodato d'uso gratuito dal genitore al figlio o viceversa.

Affinché trovi applicazione l'agevolazione, tuttavia, è sempre necessario che siano verificati congiuntamente i seguenti requisiti:

- la casa ceduta in comodato NON deve essere di categoria catastale di lusso (quindi deve essere di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9)
- il comodato deve intervenire tra parenti in linea retta entro il primo grado (quindi, come detto, tra genitori e figli)
- il comodatario (ossia chi riceve la casa in comodato) deve adibire l'immobile a propria "abitazione principale" (deve, in altre parole, stabilirvi residenza e dimora abituale)
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate
- il comodante (ossia colui che cede la casa in comodato) deve possedere una sola abitazione in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica, ad ogni modo, anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile abitativo concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (purché di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9).

E' altresì previsto che laddove il comodatario dovesse decedere, l'agevolazione continua ad applicarsi in favore del coniuge superstite in presenza di figli minori.

**Per il calcolo dell'imposta si devono utilizzare le aliquote adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 24/05/2021.**

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>SOGGETTO PASSIVO: UNICA DEFINIZIONE</b>	<b>ALIQUOTE</b>
Aree fabbricabili	L'imposta deve essere pagata da coloro che possiedono immobili a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento: usufrutto, uso, abitazione, superficie.	1,06 per cento
Terreni agricoli (ESENTI quelli indicati all'art.1, c.13, L.208 del 28/12/2015 – art.19 nuovo regolamento IMU)		1,06 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale		0,1 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati		0,25 per cento
Fabbricati ad uso produttivo appartenenti alla categoria D		0,86 per cento (di cui 0,76 per cento è riservata allo Stato e 0,10 per cento al Comune)
Altri fabbricati, diversi dalle categorie precedenti (rientrano anche gli Aire)		1,06 per cento
Abitazione principale (solo per categorie catastali A/1, A/8 e A/9)		0,55 per cento – inoltre spetta detrazione fissa di euro 200,00

**L'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno per gli anni 2020 e 2021 di effettuare una riduzione sull'aliquota IMU "Altri Fabbricati" e "Aree Fabbricabili" portandola dall'1,14% all'1,06% al fine di diminuire la pressione fiscale sui cittadini.**

**Attraverso questa riduzione il contribuente nel 2021 potrà sgravare l'eccedenza pari allo 0,8% versata nel 2020.**

**NON SI PAGA IMU PER:**

1. Abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di una per ciascuna categoria catastale ossia un C/2, un C/6 e un C/7);
2. Abitazione (unico immobile posseduto) non concessa in locazione, in proprietà del personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia (escluse sempre le abitazioni classificate catastalmente in A/1, A/8 e A/9;

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

**QUANDO SI VERSA:** Tutto entro il 16 giugno 2021 oppure in due soluzioni:

- 1) **Acconto** entro il 16 giugno 2021
- 2) **Saldo** entro il 16 dicembre 2021

## **COME E DOVE SI VERSA:**

I versamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo.

<b>Descrizione</b>	<b>Codici tributo Comune</b>	<b>Codice Tributo Stato</b>
IMU su abitazione principale e relative pertinenze	3912	
IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU per terreni agricoli	3914	
IMU per aree edificabili	3916	
IMU per altri fabbricati	3918	
IMU per gli immobili classificati nel gruppo D	3930 (per la sola quota incremento)	3925

Il **codice ente** per il Comune di Novoli è: **F970**.

In caso di ravvedimento operoso, ossia versamento spontaneo oltre il termine, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Indicazioni per la compilazione del modello F24:

sezione da utilizzare: *"SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI"*

- nello spazio "codice ente": indicare **F970**;
- nello spazio "Ravv." barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento (pagamento con ritardo);
- nello spazio "Acc" barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe;
- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili;
- nello spazio "anno di riferimento" indicare l'anno di imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso di ravvedimento indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

## **DICHIARAZIONE:**

Per l'anno 2021 la dichiarazione, nei casi previsti, deve essere presentata entro il 30 giugno 2022, utilizzando il modello ministeriale.